



*PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Milano
- Segreteria Affari Civili -*

Regolamento Europeo n. 1191 del 16 febbraio 2016

In vigore per l'Italia dal 16 febbraio 2019

Tale Regolamento riduce la traietà burocratica ed alleggerisce oneri a carico dei cittadini agevolando la libera circolazione dei documenti pubblici tra gli Stati dell'Unione Europea.

STATI ADERENTI

I seguenti Stati dell'Unione Europea hanno sottoscritto il Regolamento n. 1191/2016 del 16/02/2019

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Esenzione dalla legalizzazione e Apostille per i documenti pubblici finalizzati all'accertamento dei seguenti fatti (art. 2, comma 1):

- a) nascita;
- b) esistenza in vita;
- c) decesso;
- d) nome;
- e) matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile;
- f) divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio;
- g) unione registrata, compresa la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata;
- h) scioglimento di un'unione registrata, separazione personale o annullamento di un'unione registrata;
- i) filiazione;
- j) adozione;
- k) domicilio e/o residenza;
- l) cittadinanza;

m) assenza di precedenti penali, a condizione che i documenti pubblici riguardanti tale fatto siano rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza.

Il Regolamento si applica inoltre ai documenti pubblici per esercitare il diritto di votare e di candidarsi alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato di residenza diverso da quello di cittadinanza (art. 2, comma 2).

Ai fini del regolamento s'intende per «documenti pubblici»:

- a) i documenti emanati da un'autorità o da un funzionario appartenente ad una delle giurisdizioni di uno Stato membro, ivi compresi quelli emanati dal pubblico ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario;
- b) i documenti amministrativi;
- c) gli atti notarili;
- d) le dichiarazioni ufficiali come le annotazioni di registrazioni, visti per la data certa e autenticazioni di firme, apposte su una scrittura privata;
- e) documenti redatti da agenti diplomatici o consolari di uno Stato membro che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio di qualsiasi Stato, ove tali documenti debbano essere presentati sul territorio di un altro Stato membro o agli agenti diplomatici o consolari di un altro Stato membro che agiscono nel territorio di un paese terzo.

TRADUZIONI

Io Stato membro in cui viene presentato il documento pubblico NON può esigere la traduzione se lo stesso è redatto in una delle sue lingue ufficiali o in una lingua non ufficiale ma espressamente accettata (art. 6, comma 1, lett. a).

Inoltre, la traduzione NON può essere richiesta se il documento pubblico (relativo alla nascita, all'esistenza in vita, al decesso, ai matrimoni, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile, all'unione registrata, compresi la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata, al domicilio, alla residenza e all'assenza di precedenti penali) è accompagnato da un modulo standard multilingue, a patto che l'autorità alla quale viene presentato il documento pubblico ritenga che le informazioni contenute nel modulo siano sufficienti per il trattamento del documento (art. 6 comma 1 lett.b).

Infine, la traduzione certificata effettuata da una persona qualificata a tal fine ai sensi del diritto dello Stato membro dove è stata effettuata è accettata in tutti gli Stati membri.